Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 29 ottobre 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3510
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3510
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno:

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 250 DEL 29 OTTOBRE 1949:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Roma.

(4287)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto il giorno 20 ottobre 1949, alle ore 10,30, al Palazzo del Quirinale, S. E. il dott. Mahmoud Djem, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Iran presso la Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1949

(4244)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 luglio 1949, n. 766.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente la protezione dei nominativi di origine e la salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti, concluso a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 29 maggio 1948.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo e scambi di Note relativi alla protezione dei nominativi di origine e alla salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 29 maggio 1948.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e scambi di Note suddetti a partire dalla loro entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 dell'Accordo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — VANONI — LOMBARDO — BERTONE — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

Accord italo-français relatif à la protection des appellations d'origine, et à la sauvegarde des dénominations de certains produits.

Le Gouvernement italien

et

le Gouvernement français

considérant d'une part l'intérêt qu'ont les deux pays à garantir réciproquement leurs produits naturels ou fabriqués contre toute concurrence déloyale et à protéger les appellations d'origine et les dénominations de certains produits;

tenant compte, d'autre part, du fait qu'actuellement la préparation d'une législation en la matière est envisagée en Italie,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir d'une manière effective les produits naturels ou fabriqués originaires de l'autre Partie contractante, contre la concurrence déloyale dans les transactions commerciales.

Sans préjudice des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence non conforme à la correction professionnelle et propre à nuire à l'entreprise d'autrui.

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage notamment à réprimer et à prohiber, par la saisie ou par toutes autres sanctions prévues par sa propre législation, la fabrication, la circulation, l'importation, l'entreposage, la vente ou la mise en vente à l'intérieur et à l'exportation de tous produits portant sur euxmêmes ou sur leur conditionnement immédiat ou sur leur emballage extérieur, sur les factures, lettres de voiture et papiers de commerce, des marques, noms, inscriptions, illustrations comportant directement ou indirectement des fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature ou les qualités spécifiques de ces produits ou marchandises.

La saisie ou les autres sanctions ci-dessus seront appliquées sur le territoire de chacune des Hautes Parties Contractantes conformément à leurs législations respectives:

1) soit à la diligence de l'Administration, soit à la requête du Ministère Public;

2) soit sur l'initiative d'une partie intéressée, personne privée, syndicat ou association, ressortissant de l'une des Hautes Parties Contractantes.

Il est entendu que les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits en transit.

Art. 2

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à prendre toutes mesures nécessaires en vue de réprimer, sur son territoire, l'emploi dans la langue originale ou l'imitation en langue étrangère des appellations géographiques d'origine, ainsi que des dénominations des produits de l'autre Partie énumérés dans l'Annexe *A*, alors même que l'origine véritable du produit serait indiquée ou que la dénomination serait accompagnée de certains termes rectificatifs, tels que « genre », « façon », « type » ou autres.

L'emploi en sera réprimé ou prohibé conformément aux dispositions prévues à l'art. 1 du présent Accord.

Art. 3

Les Hautes Parties Contractantes pourront exiger que les produits bénéficiant des appellations d'origine ou des dénominations protégées par le présent Accord soient accompagnés, au moment de l'importation, d'un certificat d'origine délivré par toute autorité, organisme ou groupement désigné par le pays expéditeur et agréé par le pays destinataire.

Art. 4

L'énumération des produits spécifiés à l'annexe *A* pourra être complétée ultérieurement par notification de l'une des Hautes Parties Contractantes agréée par l'autre Partie.

Art. 5

La Commission mixte prévue dans le Protocole relatif à la constitution d'une Union douanière franco-italienne inscrira dans son programme l'établissement d'une législation similaire ou parallèle sur les appellations d'origine et sur la loyauté des transactions. Cette Commission examinera en outre les moyens les plus efficaces en vue de protéger conjointement les appellations d'origine françaises et italiennes dans les pays tiers.

Art. 6

Le présent Accord, qui est conclu pour une durée indéterminée, ne pourra être dénoncé qu'avec un préavis d'un an et seulement à partir du 1er Septembre 1953.

Il sera soumis à l'approbation du Parlement de chacun des deux Pays dans les formes constitutionnelles et entrera en vigueur le 1er Septembre 1948.

L'échange des ratifications aura lieu à Rome.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 29 Mai 1948

Pour l'Italie — SFORZA

Pour la France — J. FOUQUES DUPARC

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

ANNEXE *A*

I

LISTE DES APPELLATIONS D'ORIGINE FRANÇAISES QUI SERONT PROTEGEES EN ITALIE

I. — VINS ET ALCOOLS

Champagne

Champagne

Bourgogne

Aloxe-Corton: rouge, blanc
Auxey-Duresses: rouge, blanc
Beaujolais ou Beaujolais suivi du nom de la commune d'origine: rouge, rosé, blanc
et Beaujolais Supérieur
Beaune: rouge, blanc
Blagny: rouge, blanc
Bonnes Mares: rouge
Bourgogne: blanc, rouge, rosé
Bourgogne Aligoté: blanc
Bourgogne Ordinaire et Grand Ordinaire: rouge, blanc
Bourgogne Passe Tout Grain: rouge
Bourgogne clairet ou Bourgogne rosé
Brouilly et Côtes de Brouilly: rouge
Chablis
Chablis Grand Cru et Petit Chablis: blanc
Chambertin et Chambertin Clos de Bèze
Latricières-Chambertin, Mazoyères-Chambertin, Mazis-Chambertin, Charmes-Chambertin, Griotte-Chambertin, Ruchottes-Chambertin, Chapelle-Chambertin: rouge
Musigny: rouge
Chambolle-Musigny: rouge
Chassagne-Montrachet: rouge et blanc
Cheilly-les-Maranges: rouge et blanc
Chenas: rouge
Chiroubles: rouge
Choray-les-Beaune: rouge, blanc
Clos de la Roche: rouge
Clos Saint-Denis: rouge
Clos de Tart: rouge
Corton: rouge et blanc
Corton-Charlemagne et Charlemagne: blanc
Côtes de Beaune et Côtes de Beaune Village: rouge, blanc
Dezize-les-Maranges: rouge, blanc
Echézeaux et Grand-Echézeaux: rouge
Fixin: rouge, blanc
Fleurie: rouge
Gevrey Chambertin: rouge
Givry: blanc, rouge
Juliénas: rouge
Ladoix: rouge, blanc
Mâcon ou Mâcon suivi du nom de la commune d'origine: rouge, blanc, rosé
Mâcon ou Pinot-Chardonnay-Mâcon: blanc
Mercurey: rouge, blanc
Meursault: rouge, blanc
Monthélie: rouge, blanc
Montagny: blanc
Montrachet: blanc

Bâtard-Montrachet
Bienvenues-Bâtard-Montrachet
Chevalier-Montrachet
Criots-Bâtard-Montrachet } blanc
Morey Saint-Denis: rouge, blanc
Morgon: rouge
Moulin-à-vent: rouge
Musigny: rouge
Nuits ou Nuits-Saint-Georges: blanc, rouge
Pernand-Vergelesses: rouge, blanc
Pommard: rouge
Pouilly-Fuissé
Pouilly-Loche
Pouilly-Vinzelles
Puligny-Montrachet: rouge, blanc
Romanée (la): rouge
Romanée Saint-Vincent
Romanée Conti } rouge
Richebourg: rouge
Tache (La): rouge
Rully: blanc, rouge
Saint-Amour: blanc, rouge
Saint-Aubin: rouge, blanc
Saint-Romain: blanc, rouge
Sampigny-les-Maranges: rouge, blanc
Santenay: rouge, blanc
Savigny-les-Beaune: rouge, blanc
Vougeot: blanc, rouge
Clos Vougeot: rouge
Vins Fins de la Côte de Nuits: rouge, blanc
Volnay: rouge
Vosne-Romanée: rouge

Région de Bordeaux

Barsac: blanc
Blaye ou Blayais: blanc, rouge
Côte de Blaye: blanc
Bordeaux: rouge, blanc, mousseux
Bordeaux Supérieur: rouge, blanc
Bourg, Côtes de Bourg et Bourgeais: rouge, blanc
Cerons: blanc
Côtes Canon Fronsac: rouge
Côtes de Fronsac: rouge
Côtes de Bordeaux Saint-Macaire: blanc
Entre-deux-Mers: blanc
Graves: rouge, blanc
Graves supérieures: blanc
Graves de Vayres: rouge, blanc
Haut-Médoc: rouge
Lalande de Pomerol: rouge
Loupiac: blanc
Moulis, ou Moulis en Médoc: rouge
Néac: rouge
Pauillac: rouge
Pomerol: rouge
Premières Côtes de Blaye: blanc
Premières Côtes de Bordeaux: rouge, blanc
Sainte-Croix-du-Mont: blanc
Saint-Emilion: rouge
Lussac Saint-Emilion
Montagne Saint-Emilion
Parsac Saint-Emilion
Puisseguin Sant-Emilion
Sables Saint-Emilion
Saint-Georges Saint-Emilion } rouge
Saint-Estèphe: rouge
Sainte-Foy-Bordeaux: rouge, blanc
Saint-Julien: rouge
Sauternes: blanc

Région du Centre

Anjou: blanc, rouge, rosé, mousseux
Anjou Coteaux de la Loire: blanc (en istance de contrôle)
Anjou Coteaux du Layon
Anjou Coteaux du Loir
Anjou Coteaux de l'Aubance
Anjou Coteaux de Saumur } blanc
Bourgueil et Saint-Nicolas de Bourgueil: rouge, rosé
Chinon: rouge, blanc, rosé
Coteaux de Touraine: blanc, rouge, rosé, mousseux
Jasnières: blanc
Muscadet: blanc
Muscadet des coteaux de la Loire
Muscadet de Sèvre-et-Maine } blanc
Quincy: blanc
Reuilly: blanc
Sancerre: blanc
Saumur: blanc, mousseux
Vouvray: blanc, mousseux
Montlouis: blanc
Pouilly-sur-Loire: blanc
Pouilly Fumé et Blanc Fumé de Pouilly: blanc

Région du Jura, des Côtes du Rhône et du Sud-Est

Arbois: rouge, rosé, blanc, de paille, jaune, mousseux
Bandol: rouge, rosé, blanc
Bellet: rouge, rosé, blanc
Cassis: rouge, rosé, blanc
Châteaux-Châlon: vin jaune
Châteaux-Grillet: blanc
Châteauneuf-du-Pape: rouge, blanc
Clairette de Die: blanc
Condrieu: blanc
Cornas: rouge
Côtes du Jura: rouge, rosé, blanc, de paille, jaune, mousseux
Côtes du Rhône: rouge, rosé, blanc
Côte Rôtie: rouge
Crozes-Hermitage: rouge, blanc
Hermitage: rouge, blanc, de paille
L'Etoile: blanc, de paille, jaune, mousseux
Saint-Peray: blanc, mousseux
Seyssel: blanc, mousseux
Tavel: rosé
Lirac

Région du Sud-Ouest

Bergerac: rouge, blanc
Rosette: blanc
Pecharmant: rouge
Blanquette de Limoux: mousseux
Vin de Blanquette: blanc
Côtes de Duras: rouge, blanc
Gaillac et Gaillac Premières Côtes: blanc, mousseux
Jurançon: blanc
Monbazillac: blanc
Montravel: blanc
Côtes de Montravel: blanc
Haut-Montravel: blanc

Vins doux naturels et vins de liqueur

Banyuls: vins doux naturels, vins de liqueur, rouge, rosé, blanc, rancio
Côtes d'Agly: vins doux naturels, vins de liqueur, rouge, rosé, blanc, rancio
Côtes du Haut Roussillon V.D.N., V.D.L.: vins doux naturels, vins de liqueur, rouge, rosé, blanc, rancio
Frontignan, Muscat de Frontignan, V.D.N., V.D.L.: vin naturel, doux
Grand Roussillon: vin doux naturel, vin de liqueur
Maury, vins doux naturels, vins de liqueur: blanc, rouge, rosé, rancio
Muscat de Baumes de Venise, V.D.N. et V.D.L.
Muscat de Lunel, V.D.N., V.D.L.
Rasteau, V.D.N., V.D.L.
Rivesaltes V.D.N., V.D.L., rouge, blanc, rosé, rancio
Pineaux des Charentes ou Pineau Charentais: vins de liqueur

Eaux-de-Vie

Armagnac
Bas-Armagnac
Haut-Armagnac
Ténarèze
Cognac
Eau-de-vie de Cognac
Eau-de-vie des Charentes
Esprit de Cognac
Grande Fine Champagne
Grande Champagne
Petite Champagne
Borderies
Fins Bois
Bons bois.

Appellations alsaciennes (jouissant d'un statut spécial)

Alsace
Ammerschwihr
Ammerschwihr-Kaefferkopf
Barr
Guebwiller
Hattstatt
Kaysersberg
Mittelbergheim
Mittelwihr
Riquewihr
Thann

Liste des Appellations d'origine simple

Minervois
Cahors
Montmélian
Corbières
Corbières du Roussillon
Costières du Gard
Villaudric
Côtes de Provence
Côtes de Fronton
Haut Roussillon
Clairette de Bellegarde
Vin des Côtes du Marmandais
Vin de Madiran et Pacherenc de Vic-Bilh
Vins de Salies-Bellocq

Eau-de-vie Contrôlée

Calvados du Pays d'Auge

Eaux-de-vie Règlementées

Eaux-de-vie de Vin et de Marc originaires d'Aquitaine
Eaux-de-vie de Vin et de Marc originaires des Coteaux de la Loire
Eaux-de-vie de Vin et de Marc originaires de la France-Comté
Eaux-de-vie de Vin et de Marc originaires du Languedoc
Eaux-de-vie de Vin et de Marc originaires de Provence
Eaux-de-vie de Vin et de Marc originaires de Bourgogne
Eaux-de-vie de Vin originaires de la Marne et de la Champagne
Eaux-de-vie de Cidre originaires de Bretagne, de Normandie et du Maine
Eaux-de-vie de Vin originaires d'Algérie
Calvados
Calvados du Calvados
Calvados du Cotentin
Calvados de l'Avranchin
Calvados du Pays de Bray
Calvados du Perche
Calvados du Mortanais
Calvados du Pays de la Risle
Calvados du Domfrontais

PRODUITS DIVERS PROTEGES ET RECONNUS EN VERTU DE LA LOI DU 6 MAI 1949

Cassis de Dijon
Dentelle du Puy
Fromage bleu du Haut Jura, Gex-Septmoncel
Lentilles vertes du Puy
Noix de Grenoble
Roquefort
Poterie de Vallauris
Vermouth de Chambéry
Volailles de Bresse
Galoches d'Aurillac
Mouchoirs et toiles de Cholet

ANNEXE *A*

II

LISTE DES APPELLATIONS D'ORIGINE ITALIENNES ET DES DENOMINATIONS DES PRODUITS QUI SERONT PROTEGEES EN FRANCE.

1. — VINI

Piemonte

Barolo
Barbera d'Asti
Barbaresco
Freisa di Chieri
Gattinara
Grignolino d'Asti
Nebiolo Piemontese
Brachetto d'Asti
Cortese dell'Alto Monferrato
Carema
Dolcetto delle Langhe e d'Ovada
Bonarda d'Asti
Asti spumante
Moscato d'Asti e di Canelli
Caluso e Passito
Vermouth di Torino
Vermouth italiano

Lombardia

VALTELLINA

a) Grumello
b) Inferno
c) Sassella
d) Valgella

Freccia Rossa di Casteggio
Moscato di Casteggio

Liguria

Cinque terre
Coronata
Dolcevera
Vermentino Ligure

Venezia Tridentina

ALTO ATESINI

a) Caldaro Appiano
b) Lago di Caldaro
c) Lagarino Rosato
d) Santa Maddalena
e) Terlano
f) Meranese di collina

Termeno aromatico
Marzemino
Teroldico
Val d'Adige
Di Mezzolombardo
Vin Santo delle Venezie

Venezia Euganea

Soave
Bardolino
Valpolicella
Lugana
Prosecco di Conegliano
Garganega di Gambellara
Colli Euganei
Colli Trevigiani
Valpantena
Recioto Veronese

Emilia

Lambrusco di Sorbata
Sangiovese di Romagna
Albana di Romagna

Toscana

CHIANTI:

a) Chianti classico
b) Chianti Colli Aretini
c) Chianti Colli Fiorentini
d) Chianti Colli Senesi
e) Chianti Colline Pisane
f) Chianti di Montalbano
g) Chianti Rufina

Brolio
Vin nobile di Montepulciano
Vernaccia di San Gemignano
Monte Carlo, bianco e rosso
Bianco dell'Elba
Brunello di Montalcino
Vin Santo toscano
Moscatello di Montalcino
Aleatico di Porto Ferraio

Marche

Verdicchio di Jesi
Rosso Piceno

Umbria

Orvieto

Lazio

CASTELLI ROMANI:

a) Colli Albani
b) Colli Lanuviani
c) Colonna
d) Frascati
e) Marino
f) Montecompatri
g) Velletri

Est, Est, Est di Montefiascone
Cesanese del Piglio

Abruzzi

Trebbiano di Abruzzo
Montepulciano di Abruzzo
Cerasolo di Abruzzo

Campania

Capri
Lacryma Christi del Vesuvio
Gragnano
Falerno
Greco di Tufo
Fiano di Avellino
Ravello
Vesuvio
Conca
Taurasi
Solopaca

Puglie

Sansevero
Torre Giulia di Cerignola
Santo Stefano di Cerignola
Aleatico di Puglia
Moscato di Salento
Castel del Monte
Martinafranca
Squinzano
Barletta
Locorotondo
Moscato di Trani
Malvasia di Brindisi

Lucania

Aglianico del Vulture
Malvasia di Lucania
Moscato di Lucania

Calabria

Savuto
Cirò di Calabria
Greco di Gerace
Lagrima di Castrovillari
Moscato di Cosenza

Sicilia

Corvo di Casteldaccia
Lo Zucco secco
Moscato Lo Zucco
Etna
Faro
Eloro
Mamertino
Frappato di Vittoria
Moscato di Noto
Moscato di Siracusa
Moscato di Pantelleria
Malvasia di Lipari
Marsala

Sardegna

Girò di Sardegna
Monica di Sardegna
Nasco
Moscato del Campidano
Moscato del Tempio
Malvasia di Bosa
Vernaccia del Campidano
Nuragus
Vermentino di Gallura

Acquavite:
Grappa
Centerbe

2. — FORMAGGI

Grana
Grana Parmigiano
Grana Reggiano
Grana Lodigiano
Gorgonzola
Fontina
Fontina di Aosta
Taleggio
Pecorino genuino romano
Pecorino sardo
Pecorino canestrato siciliano
Pecorino di Moliterno
Fiore sardo
Caciocavallo
Provolone
Mozzarella
Mozzarella di Aversa
Mozzarella di Cardito
Robbiola
Robbiola di Robbio
Asiago
Stracchino
Mascherpone

3. — SALUMI

Prosciutto di San Daniele
Prosciutto di Parma
Salame italiano
Salame di Milano
Salame di Felino
Salame di Fabriano
Salame di Secondigliano
Mortadella di Bologna
Zampone italiano
Zampone di Modena
Cotechino italiano
Cotechino di Modena
Salamini alla cacciatore
Lonza italiana

4. — FRUTTA E ORTAGGI

Arance di Paternò
Mandarini di Paternò
Limoni di Favazzina
Moscato di Terracina
Moscato di Lipari
Pergolona dell'Abruzzo
Noci di Sorrento
Verdelli di Sicilia (Limoni)
Aranci Tarocchi siciliani
Aranci sanguigni siciliani
Aranci sanguinelli siciliani

5. — ESSENZE

Menta di Pancalieri
Violetta di Parma
Bergamotto di Calabria

6. — DOLCIUMI

Panettone di Milano
Panforte di Siena
Torrone di Cremona
Torrone di Benevento
Amaretti di Saronno
Pandoro di Verona

7. — RISO

Riso italiano: « Gigante » oppure « Vialone » oppure « Maratelli »
Riso italiano: « Originario »

8. — DIVERSI

Merletti di Venezia e « Burano »
Maioliche artistiche Gualdotadino, Gubbio, Deruta, Faenza, Montelupo, Doccia, Albissola, Castelli, Vinavo, Vietri sul Mare (Salerno), Caltagirone
Murano (Vetri e vetrerie)

Rome, le 29 Mai 1948

Rome, le 29 Mai 1948

Monsieur l'Ambassadeur,

Me référant à l'Accord signé à la date de ce jour sur les appellations d'origine et aux conversations qui ont précédé cette signature, j'ai l'honneur d'appeler à nouveau Votre attention sur les réserves présentées par la Délégation italienne, en ce qui concerne la défense immédiate de la dénomination « Cognac » figurant à la Liste *A* annexée à l'Accord.

En effet, en vue de permettre une protection efficace et pour assurer l'écoulement des stocks détenus par les détaillants, le Gouvernement italien demande que la mise en vigueur des dispositions de l'Accord en ce qui concerne l'appellation « Cognac » soit reportée au 1er Juin 1949.

Je Vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouvernement français sur ce point.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.

SFORZA

Son Excellence
Monsieur FOUQUES DUPARC
Ambassadeur de France Palais Farnèse ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Rome, le 29 Mai 1948

Monsieur le Ministre,

Par Sa lettre en date de ce jour, Votre Excellence a bien voulu appeler mon attention sur les réserves présentées par la Délégation italienne en ce qui concerne la défense immédiate de la dénomination « Cognac » figurant à la Liste *A* annexée à l'Accord.

En effet, en vue de permettre une protection efficace et pour assurer l'écoulement des stocks détenus par les détaillants, le Gouvernement italien demande que la mise en vigueur des dispositions de l'Accord en ce qui concerne l'appellation « Cognac » soit reportée au 1er Juin 1949.

J'ai l'honneur de prendre acte de cette communication et de Vous confirmer l'accord du Gouvernement français sur ce point.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

J. FOUQUES DUPARC

Son Excellence
Monsieur le Comte SFORZA
Ministre des Affaires Etrangères d'Italie - ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Rome, le 29 Mai 1948

Monsieur l'Ambassadeur,

Au cours des pourparlers qui ont abouti à la signature du présent Accord, le Gouvernement français a bien voulu marquer l'intérêt qu'il attachait à l'adhésion de l'Italie à l'Arrangement de Madrid concernant la repression des fausses indications de provenance.

J'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement italien s'engage à adhérer à cet Arrangement aussitôt que le présent Accord aura été ratifié par les Hautes Parties Contractantes.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.

SFORZA

Son Excellence
Monsieur FOUQUES DUPARC
Ambassadeur de France Palais Farnèse - ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Rome, le 29 Mai 1948

Monsieur le Ministre,

Par Sa lettre en date de ce jour Votre Excellence a bien voulu me faire savoir que le Gouvernement italien s'engage à adhérer à l'Arrangement de Madrid aussitôt que le présent Accord aura été ratifié par les Hautes Parties Contractantes.

J'ai l'honneur d'accuser réception de cette communication.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

J. FOUQUES DUPARC

Son Excellence
Monsieur le Comte SFORZA
Ministre des Affaires Etrangères d'Italie ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

LEGGE 18 ottobre 1949, n. 767.

Proroga al 30 giugno 1950 della legge 24 novembre 1948, n. 1437, concernente modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci E.C.A., delle indennità di caro-pane e di altre spese.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogata fino al 30 giugno 1950, e con effetto dal 1° luglio 1949, la efficacia dei commi secondo, terzo e quinto dell'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, concernenti le integrazioni dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, le indennità di caro-pane agli assistiti e le altre spese da effettuarsi a carico del bilancio di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per l'esercizio 1949-50 corrispondenti a quelle del capitolo 413-*ter* dello stesso bilancio per l'esercizio 1948-49.

Art. 2.

Per i pagamenti del servizio razionamento consumi alimentari è analogamente autorizzata fino al termine di cui al precedente art. 1, la emissione di aperture di credito per un importo non superiore a L. 25.000.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 18 ottobre 1949, n. 768.

Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle società.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sino al 30 giugno 1950 sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per il tesoro le costituzioni di società con capitale superiore a 100 milioni di lire.

Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle società stesse, che, se pure deliberati o da effettuarsi in più riprese dopo l'entrata in vigore della presente legge, superino nel complesso la somma di 100 milioni di lire.

In ogni caso sono soggetti all'autorizzazione predetta gli aumenti di capitale di che sopra e le emis-

sioni di obbligazioni delle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione di Borsa.

E' salva l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, e successive modificazioni, riflettente la difesa del risparmio e la disciplina del credito.

Art. 2.

Se il Ministro per il tesoro ritiene di negare o di limitare l'autorizzazione, di cui all'art. 1, l'istanza relativa all'autorizzazione stessa verrà trasmessa al Comitato interministeriale del credito e del risparmio con motivata relazione, della quale sarà inviata copia al Ministero dell'industria e del commercio.

In tal caso, sull'istanza provvede il Comitato predetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — GRASSI — LOMBARDO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 18 ottobre 1949, n. 769.

Abrogazione della legge 28 luglio 1939, n. 1097, concernente disposizioni penali in materia di scambi di valute e di commercio dell'oro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La legge 28 luglio 1939, n. 1097, modificata dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 460, è abrogata.

Per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applica l'art. 2, comma secondo, del Codice penale. Se il procedimento penale è in corso, gli atti sono trasmessi al Ministero del tesoro per la eventuale applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme vigenti per le violazioni delle leggi valutarie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — BERTONE — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Limoncello », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 24 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Limoncello » di pertinenza della ditta Traettino Luigi fu Antonio e del comune di Castelvolturno e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Traettino Luigi di Antonio e Noviello Arturo fu Carmine, alla partita 656, foglio di mappa 31, particella 27, per la superficie di Ha. 1.23.93 e con l'imponibile di L. 235,47, confinante con la proprietà Conte Antonio ed altri, De Meo Gilda fu Giovanni, Pignata Cristoforo fu Nicola, Reccia Cristoforo fu Cristoforo, De Luca Maria-Giuseppa fu Antonio, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 gennaio 1949, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Limoncello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 13.000 (tredicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 293. — GIORDANI

(4221)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 10 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Torrano Maria fu Francesco maritata Ambrosca e comune di Castelvolturno, e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Torrano Maria fu Francesco maritata Ambrosca, livellaria al comune di Castelvolturno, alla partita 621, foglio di mappa 32, particella 13, per la superficie di Ha. 0.75.09 e con l'imponibile di L. 90,11.

Detto fondo confina con la proprietà Pignata Giovanni fu Raffaele, con la strada provinciale Capua-Castelvolturno, con la strada vicinale « Seponi con Casella », con la proprietà Auriemma Raffaele fu Giuseppe. salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata l'11 febbraio 1949, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 8000 (ottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 285. — GIORDANI

(4222)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta », sito nel comune di Villa Literno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 5 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Lenzetta » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Motti Vincenzo fu Giuseppe e comune di Villa Literno, e riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Fabozzi Giovanni fu Agostino, livellario al comune di Villa Literno, alla partita 1592, foglio di mappa 16, particella 75, per la superficie di Ha. 0.38.48, e con l'imponibile di L. 29,25.

Il suddetto fondo confina con il fosso « Sant'Angelo », con la proprietà Ferrara Tommaso, con il fosso « S. Sossio », con la proprietà Diana Vincenzo, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 gennaio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4000 (quattromila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 281. — GIORDANI

(4225)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1949.

Proroga dei poteri conferiti al commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la disposizione finale XIV, comma terzo, della Costituzione;

Visto il proprio precedente decreto in data 24 maggio 1948, con il quale l'avv. Vittorio Badini Confalonieri veniva nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, determinando in un anno la durata della gestione commissariale;

Considerato che entro il suddetto periodo non è riuscito possibile l'espletamento dell'incarico conferito

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

I poteri conferiti all'avv. Vittorio Badini Confalonieri col precedente citato decreto 24 maggio 1948 sono prorogati al 24 maggio 1950.

Entro tale data il commissario dovrà concludere lo studio e presentare proposte per il nuovo ordinamento dell'ente nelle premesse indicato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1949
Registro Presidenza n. 29, foglio n. 85. — FERRARI

(4264)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 6 aprile 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quote Altura » riportato nel vigente catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Cicala Filomena fu Gabriele, usufruttuaria, e Foresta Sabatino fu Felice, proprietario, livellari al comune di Grazzanise, partita 406, foglio di mappa 4, particelle 10, 13, 15, 20, 29, 32, 48 e 52; foglio di mappa 10, particelle 45, 50, 58, 81, 84, 89, 107, 109, 120 e 125, per la superficie complessiva di Ha. 11.63.48, con l'imponibile di L. 814,43.

Il fondo, nei suoi appezzamenti confina:

quello corrispondente alla particella 10 del foglio di mappa 4: a nord, con l'alveo dell'Agnena Nuova; ad ovest, con il fondo di proprietà Maffolini Alberto fu Vincenzo ed altri; a sud, con la strada comunale « Quote Altura »; ad est, con il fondo di proprietà Viciglione Tommaso di Girolamo;

il fondo corrispondente alla particella 13 del foglio di mappa 4, confina: a nord, con l'alveo dell'Agnena Nuova; ad est, con la proprietà Conte Agostino fu Giuseppe; a sud, con la strada comunale « Altura »; ad ovest, con la proprietà Carlino ed altri di Giuseppe;

il fondo corrispondente alla particella 15 del foglio di mappa 4, confina: a nord, con l'alveo dell'Agnena Nuova; ad ovest, con il fondo di proprietà Conte Agostino fu Giuseppe; a sud, con la strada comunale « Quote Altura »; ad est, con il fondo di proprietà Gravante Bernardino fu Antonio;

il fondo corrispondente alla particella 20 del foglio di mappa 4 e 45 del foglio di mappa 10, confina: a nord, con l'alveo dell'Agnena Nuova; ad ovest, con il fondo di proprietà Carlino Nicola fu Antimo; a sud, con la strada comunale « Quote Altura »; ad est, con il fondo di proprietà De Rosa Gaetano fu Carmine;

il fondo corrispondente alla particella 29 del foglio di mappa 4, confina: a nord, con la strada comunale « Quote Altura »; ad ovest, con il fondo di proprietà Viciglione Tommaso di Girolamo; a sud, con i fondi di proprietà Gravina Giuseppe fu Salvatore, Viciglione Tommaso di Girolamo; ad est, con il fondo di proprietà Carlino Nicola ed altri di Antimo;

il fondo corrispondente alla particella 32 del foglio di mappa 4, confina: a nord, con la strada comunale « Quote Altura »; ad ovest, con il fondo di proprietà Maffolini Alberto fu Vincenzo; a sud, con il fondo di proprietà Petrella Patrizio di Vincenzo ed altri; ad est, con il fondo di proprietà Gravante Maria-Grazia fu Biagio;

il fondo corrispondente alla particella 48 del foglio di mappa 4, confina: a nord, con il fondo di proprietà Calmano Salvatore fu Nicola; ad ovest, con il fondo di proprietà Parente Francesco fu Giuseppe e con la strada comunale « Quote Altura »; ad est, con il fondo di proprietà Petrella Ferdinando e Vincenzo fu Patrizio;

il fondo corrispondente alla particella 52 del foglio di mappa 4, confina: a nord, con la strada comunale « Quote Altura »; ad ovest, con i fondi di proprietà Feola Marco fu Pasquale; a sud, con i fondi di proprietà Foresta Sebastiano fu Felice, Carlino Antimo ed altri fu Giuseppe; ad est, con il fondo di proprietà Cembalo Giuseppe di Antonio;

il fondo corrispondente alla particella 50 del foglio di mappa 10, confina: a nord, con l'alveo dell'Agnena Nuova; ad est, con il fondo di proprietà Paternostro Vincenza ed altri di Giuseppe; a sud, con la strada comunale « Quote Altura »; ad ovest, con il fondo di proprietà Graziano Antonio fu Vito;

il fondo corrispondente alla particella 58 del foglio di mappa 10, confina: a nord, con l'alveo dell'Agnena Nuova; ad est, con il fondo di proprietà Leggiero Angelo di Pasquale; a sud, con la strada comunale « Quote Altura »; ad ovest, con il fondo di proprietà Tartaglione Luigi di Francesco;

il fondo corrispondente alla particella 81 del foglio di mappa 10, confina: a nord, con l'alveo dell'Agnena Nuova; ad est, con il fondo di proprietà Pratillo An-

gelo fu Nicola ed altri; a sud, con la strada comunale « Quote Altura »; ad ovest, con il fondo di proprietà Valletta Giovanni fu Antimo ed altri;

il fondo corrispondente alla particella 84 del foglio di mappa 10, confina: a nord, con l'alveo dell'Agnena Nuova; ad est, con il fondo di proprietà Cerchiello Giovanni fu Gennaro; a sud, con la strada comunale « Quote Altura »; ad ovest, con il fondo di proprietà Gravante Biagio ed altri di Domenico;

il fondo corrispondente alla particella 89 del foglio di mappa 10, confina: a nord, con il fondo di proprietà Carlino Martino di Antimo ed altri; ad est, con la strada comunale « Quote Altura »; a sud, con il fondo di proprietà Feola Pasquale ed altri fu Nicola; ad ovest, con il fondo di proprietà Cerchiello Giovanni fu Gennaro;

il fondo corrispondente alla particella 107 del foglio di mappa 10, confina: a nord, con la strada comunale « Quote Altura »; ad est, con il fondo di proprietà Clemente Raffaele fu Raffaele; a sud, con il fondo di proprietà Cerchiello Bartolomeo fu Giovanni e con la strada comunale « Quote Altura »; ad ovest, con il fondo di proprietà Conte Agostino fu Giuseppe;

il fondo corrispondente alla particella 109 del foglio di mappa 10, confina: a nord, con la strada comunale « Quote Altura »; ad est, con il fondo di proprietà Caimano Salvatore fu Nicola; a sud, con i fondi di proprietà Parente Francesco fu Giuseppe, Foresta Felice fu Aniello; ad ovest, con il fondo di proprietà Clemente Raffaele fu Raffaele;

il fondo corrispondente alla particella 120 del foglio di mappa 10, confina: a nord, con la strada comunale « Quote Altura »; ad est, con il fondo di proprietà Cerchiello Bartolomeo fu Giovanni ed altri; a sud, con il fondo di proprietà Petrella Ferdinando e Vincenzo fu Patrizio; ad ovest, con il fondo di proprietà Foresta Francesco di Domenico;

il fondo corrispondente alla particella 125 del foglio di mappa 10, confina: a nord, con la strada comunale « Quote Altura »; ad est, con il fondo di proprietà Gravante Maria-Grazia fu Biagio. a sud, con il fondo di proprietà Foresta Felice fu Antonio: ad ovest, con il fondo di proprietà Foresta Francesco di Domenico, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 4 maggio 1949, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 140.000 (centoquarantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 319. — GIORDANI

(4230)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1949.

Revoca di concessione di piscicoltura nelle acque del fiume Resco Cascese.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, numero 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926, nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno, n. 290, che detta norme per le concessioni di piscicoltura in acque pubbliche;

Visto il decreto Ministeriale in data 3 marzo 1942, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo stesso anno, con il quale venne accordata per anni quindici al sig. Gonnelli Pietro di Giovanni la concessione a scopo di piscicoltura nelle acque del fiume Resco Cascese per il tratto dalla località « Caprenna » al borro della Stufa scorrenti nel territorio del comune di Reggello (Firenze);

Constatata l'inadempienza agli obblighi ittiogenici stabiliti con il disciplinare stipulato presso la Prefettura di Firenze il 2 dicembre 1941;

Considerato che alla contestazione mossagli con raccomandata n. 4985 in data 20 giugno 1949, l'interessato non ha dato alcuna risposta nel termine fissato di un mese;

Sentito il parere dello Stabilimento ittiogenico di Roma;

Decreta:

E' revocata la concessione di piscicoltura assentita al sig. Gonnelli Pietro con decreto 3 marzo 1942 di cui alle premesse e di conseguenza le acque oggetto della concessione tornano alla libera pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'estinzione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Firenze è incaricato della esecuzione del presente decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 5 agosto 1949

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 171. — GIORDANI

(4208)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 11

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 393 — Data: 8 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Mirto Politi Matteo di Rosario — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1623 — Data: 17 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Martini Lucia fu Nicolao — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 3 — Capitale L. 11.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 273 — Data: 9 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Vincenzino Orazio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 17 — Rendita L. 917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 452 — Data: 2 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Ciffo Vincenzo fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 2 — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 653 — Data: 8 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Banca popolare cooperativa di San Paolo Civitate — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 738 — Data: 14 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Grolli Celso di Fortunato — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 150 — Data: 17 maggio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Varese — Intestazione: Bigatti Sante fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro quinquennali, al portatore 4 — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 876 — Data: 25 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Pieri Rosa fu Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 294 — Data: 29 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Matera — Intestazione: Di Pierro Scipione fu Bernardino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 902 — Data: 27 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Scorza Giuseppe fu Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42063 — Data: 21 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Bertolucci Umberto fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 21.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 114 — Data: 11 novembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: de Francesco Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1902), nominativi 1 — Rendita L. 430,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 21 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione: Cannas Giuseppe fu Antonio Maria — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 350.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1094 — Data: 23 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Scorza Giuseppe fu Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 ottobre 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4192)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 221

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 ottobre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,25	144 —
» Firenze	624,50	143,50
» Genova	623,75	143,75
» Milano	624,625	144 —
» Napoli	624,50	143,25
» Roma	624,50	144 —
» Torino	624,50	144 —
» Trieste	—	—
» Venezia	624 —	144 —

Media dei titoli del 29 ottobre 1949

Rendita 3,50 % 1906	78,30
Id. 3,50 % 1902	73,35
Id. 3 % lordo	50,15
Id. 5 % 1935	99,65
Redimibile 3,50 % 1934	75,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,175
Id. 5 % 1936	96,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,625
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,675
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,60
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,675
Id. 5 % convertiti 1951	100,20

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 29 ottobre 1949:

1 dollaro U.S.A. . . . . . . L. 624,56
1 franco svizzero . . . . . . » 144 —

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 145 —	» franco svizzero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di dottrina dello Stato presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di dottrina dello Stato, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà stessa entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4284)

Vacanza della cattedra di storia moderna presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma è vacante la cattedra di storia moderna, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno inviare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4285)

Vacanza della cattedra di storia delle dottrine politiche presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma è vacante la cattedra di storia delle dottrine politiche, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno inviare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4286)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per il conferimento di cinquantaquattro posti di commissario di pubblica sicurezza, indetto con decreto Ministeriale 1° agosto 1949.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 2 successivo, registro n. 24 Interno, foglio n. 232, con il quale è stato indetto un esame di concorso per merito distinto per il conferimento di cinquantaquattro posti di commissario di pubblica sicurezza (grado 8, gruppo *A*);

Ritenuto che occorre stabilire i giorni in cui dovranno aver luogo le quattro prove scritte d'esame;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, ed il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595, recanti modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 32 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione statale;

Decreta:

Le prove scritte dell'esame di concorso per merito distinto per il conferimento di cinquantaquattro posti di commissario di pubblica sicurezza, indetto con decreto Ministeriale 1° agosto 1949, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 1, nei giorni 28, 29, 30 novembre e 1° dicembre 1949, alle ore otto.

Roma, addì 24 settembre 1949

p. *Il Ministro*: MARAZZA

(4273)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il conferimento di cinquantaquattro posti di commissario di pubblica sicurezza (gruppo A, grado 8°).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 2 successivo, con il quale è stato indetto un esame di concorso per merito distinto per il conferimento di cinquantaquattro posti di commissario di pubblica sicurezza (grado 8°, gruppo *A*);

Ritenuta la necessità di costituire la Commissione esaminatrice del concorso stesso a sensi dell'art. 35 del regolamento per la carriera dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per merito distinto per il conferimento di cinquantaquattro posti di commissario di pubblica sicurezza (gruppo *A*, grado 8°) è costituita come segue:

Presidente:

Roehrssen dott. Guglielmo, consigliere di Stato.

Componenti:

Casorati dott. Pier Renato, vice procuratore generale della Corte dei conti;

Fini dott. Nicola, sostituto procuratore generale di Corte d'appello;

De Mauro prof. Giovanni Battista, libero docente di diritto e procedura penale;

Santoro comm. Leone Ferdinando, direttore capo divisione del personale di pubblica sicurezza.

Il consigliere Pierro dott. Vittorio, capo sezione del personale di pubblica sicurezza, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 settembre 1949

p. *Il Ministro*: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1949
Registro Interno n. 29, foglio n. 395. — VILLA

(4274)

Graduatoria generale del concorso per esami a novanta posti in soprannumero di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza, indetto con decreto Ministeriale 15 giugno 1948.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 586, con il quale il Ministero dell'interno venne autorizzato a bandire un concorso a novanta posti in soprannumero di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1948, registrato alla Corte dei conti, con cui venne indetto il concorso suindicato;

Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione stessa e riconosciuta che essa è conforme alle risultanze dei processi verbali;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595, concernente modificazioni sull'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 4 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici concorsi, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 26 febbraio 1948, n. 104, relativo alla estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso a novanta posti in soprannumero di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza, bandito con decreto Ministeriale 15 giugno 1948:

1. D'Agostino dott. Francesco punti 17,400
2. Zamagni dott. Romolo » 16,800
3. Strati dott. Ugo » 16,362
4. Conti dott. Nicola » 16,125
5. Gatti dott. Luigi » 16,075
6. Carriero dott. Giovanni » 16,037
7. D'Ettorre dott. Angiolino » 16,025
8. Rizzo dott. Giovanni » 15,600
9. Vitale dott. Rocco » 15,525
10. Baviera dott. Nicolò, guardia di pubblica sicurezza » 15,500
11. Tempestini dott. Giorgio » 15,500
12. Bisogno dott. Mario » 15,450
13. Iarossi dott. Mario » 15,412
14. Moro dott. Ferdinando » 15,400
15. Pisciotta dott. Francesco » 15,300
16. Zonghi dott. Ferruccio, partigiano combattente » 15,287
17. Pagano dott. Gaetano, impiegato di pubblica sicurezza » 15,125
18. Bruno dott. Roberto » 15,087
19. Sbenaglia dott. Ferdinando » 15,025
20. D'Alessandro dott. Santi, ammogliato, un figlio » 15,000
21. San Giorgio dott. Renato » 15,000
22. Terrosu dott. Valerio, ex combattente » 14,950
23. Mancini dott. Giuseppe, impiegato di pubblica sicurezza » 14,825
24. Gravina dott. Giovanni » 14,775
25. Colonna dott. Pietro » 14,700
26. Monarca dott. Aldo » 14,675
27. Micalizzi dott. Marcello, guardia di pubblica sicurezza » 14,625
28. Cella dott. Luigi » 14,625
29. Marina dott. Saverio, ex combattente » 14,575
30. Iorfida dott. Roberto, guardia di pubblica sicurezza » 14,500
31. Barone dott. Antonino, ammogliato » 14,500
32. Pagano dott. Luciano, ex combattente » 14,475
33. Iannuzzi dott. Tito » 14,462
34. Aiello dott. Antonio fu Giuseppe, funzionario statale » 14,400
35. Troisi dott. Antonio » 14,400
36. Politi dott. Lamberto » 14,375
37. Rapanà dott. Luciano » 14,350
38. De Pietro dott. Claudio » 14,275
39. Normando dott. Edoardo, ex combattente » 14,212
40. Alonzo dott. Alfonso » 14,200
41. Iepparlello dott. Emidio » 14,175
42. Barba dott. Salvatore » 14,150
43. Romeo dott. Gaetano, impiegato di pubblica sicurezza » 14,112
44. De Santis dott. Giuseppe, guardia di pubblica sicurezza » 14,100
45. Maffei dott. Giuseppe » 14,100
46. Petraroli dott. Angelo, ex combattente » 14,087
47. Gargiulo dott. Raffaele, impiegato di pubblica sicurezza, ex combattente » 14,075
48. Russo dott. Mario, ex combattente » 14,075
49. Viceconte dott. Francesco punti 14,050
50. Troisi dott. Carmine, invalido di guerra » 14,000
51. Francabandera dott. Ubaldo » 14,000
52. Pacileo dott. Luciano » 13,975
53. Bacianini dott. Luigi Antonio » 13,950
54. Naccarato dott. Ernesto » 13,875
55. Branca dott. Biagio, nato il 30 luglio 1922 » 13,825
56. Sapuppo dott. Francesco, nato il 4 dicembre 1925 » 13,825
57. Galbo dott. Antonino » 13,800
58. Padulo dott. Leonzio, ex combattente » 13,750
59. Artale dott. Giuseppe, guardia di pubblica sicurezza » 13,750
60. Iasiello dott. Giovanni » 13,750
61. Lepore dott. Giovan Battista, nato il 16 febbraio 1921 » 13,700
62. Napolitano dott. Michele, nato l'8 febbraio 1924 » 13,700
63. Torquato dott. Sergio, nato il 20 dicembre 1925 » 13,700
64. Polizio dott. Salvatore, nato il 6 maggio 1924, vice brigadiere carabiniere » 13,675
65. Strada dott. Guglielmo, nato l'8 novembre 1924 » 13,675
66. Tronca dott. Ignazio » 13,650
67. Caldara dott. Nello » 13,637
68. Vivona dott. Stefano » 13,625
69. Spitalieri dott. Giuseppe, impiegato di pubblica sicurezza » 13,600
70. Manna dott. Enrico » 13,600
71. Quaianni dott. Francesco, impiegato di pubblica sicurezza, partigiano combattente » 13,575
72. Lomazzo dott. Michele, figlio di invalido di guerra » 13,575
73. Boni dott. Armando, impiegato di pubblica sicurezza » 13,575
74. Restivo dott. Onofrio, profugo Africa italiana » 13,550
75. Di Gironimo dott. Giuseppe » 13,550
76. Savoia dott. Girolamo, ex combattente » 13,525
77. D'Annunzio dott. Emilio, ex combattente » 13,475
78. Imparato dott. Giovanni » 13,475
79. Cusano dott. Elio » 13,412
80. Sapio dott. Francesco » 13,375
81. Scola dott. Vincenzo, ex combattente » 13,350
82. Ciammaichella dott. Licio, figlio di invalido di guerra » 13,350
83. Augello dott. Giuseppe » 13,350
84. Scotto dott. Salvatore, ex combattente » 13,325
85. Costanza dott. Gaetano » 13,312
86. Fabbri dott. Dante, impiegato di pubblica sicurezza » 13,300
87. Bonito dott. Bartolo » 13,225
88. Angelone dott. Vittorio, impiegato di pubblica sicurezza » 13,212
89. Zevola dott. Luigi, impiegato di pubblica sicurezza » 13,150
90. Muratore dott. Vito, ex combattente » 13,125
91. Cerchia dott. Mario, impiegato di pubblica sicurezza » 13,100
92. Fortezza dott. Giuseppe, impiegato di pubblica sicurezza, ex combattente » 13,025
93. Amato dott. Salvatore, ex combattente » 13,025
94. Lucchese dott. Domenico, impiegato di pubblica sicurezza » 13,025
95. Tancredi dott. Antonio, ex combattente » 13,000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 ottobre 1949

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1949
Registro Interno n. 30, *foglio n.* 116. — VILLA

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in pari data con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso a novanta posti in soprannumero di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza, bandito con decreto Ministeriale 15 giugno 1948;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595, concernente modificazioni sull'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 4 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici concorsi, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, sulla riforma dell'ordinamento organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di gruppo *A*;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, relativo alla estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 586, con cui il Ministero dell'interno è stato autorizzato a bandire un concorso per esame a novanta posti in soprannumero di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza;

Decreta:

I seguenti candidati, vincitori del concorso a novanta posti in soprannumero di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza (gruppo *A*), bandito con decreto Ministeriale 15 giugno 1948, sono nominati, a decorrere dal 16 ottobre 1949, volontari nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza (gruppo *A*) con l'assegno mensile lordo pari al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, oltre l'indennità di carovita e gli altri assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni:

1. D'Agostino dott. Francesco;
2. Zamagni dott. Romolo;
3. Strati dott. Ugo;
4. Conti dott. Nicola;
5. Gatti dott. Luigi;
6. Carriero dott. Giovanni;
7. D'Ettorre dott. Angiolino;
8. Rizzo dott. Giovanni;
9. Vitale dott. Rocco;
10. Baviera dott. Nicolò;
11. Tempestini dott. Giorgio;
12. Bisogno dott. Mario;
13. Iarossi dott. Mario;
14. Moro dott. Ferdinando;
15. Pisciotta dott. Francesco;
16. Zonghi dott. Ferruccio, partigiano combattente;
17. Pagano dott. Gaetano, impiegato di pubblica sicurezza;
18. Bruno dott. Roberto;
19. Sbenaglia dott. Ferdinando;
20. D'Alessandro dott. Santi;
21. San Giorgio dott. Renato;
22. Terrosu dott. Valerio, ex combattente;
23. Mancini dott. Giuseppe, impiegato di pubblica sicurezza;
24. Gravina dott. Giovanni;
25. Colonna dott. Pietro;
26. Monarca dott. Aldo;
27. Micalizzi dott. Marcello;
28. Cella dott. Luigi;
29. Marina dott. Saverio, ex combattente;
30. Iorfida dott. Roberto;
31. Barone dott. Antonino;
32. Pagano dott. Luciano, ex combattente;
33. Iannuzzi dott. Tito;
34. Aiello dott. Antonio fu Giuseppe;
35. Troisi dott. Antonio;
36. Politi dott. Lamberto;
37. Rapanà dott. Luciano;
38. De Pietro dott. Claudio;
39. Normando dott. Edoardo, ex combattente;
40. Alonzo dott. Alfonso;
41. Ieppariello dott. Emidio;
42. Barba dott. Salvatore;
43. Romeo dott. Gaetano, impiegato di pubblica sicurezza;
44. De Santis dott. Giuseppe;
45. Maffei dott. Giuseppe;
46. Petraroli dott. Angelo, ex combattente;
47. Gargiulo dott. Raffaele, impiegato di pubblica sicurezza, ex combattente;
48. Russo dott. Mario, ex combattente;
49. Viceconte dott. Francesco;
50. Troisi dott. Carmine, invalido di guerra;
51. Francabandera dott. Ubaldo;
52. Pacileo dott. Luciano;
53. Bacianini dott. Luigi Antonio;
54. Naccarato dott. Ernesto;
55. Branca dott. Biagio;
56. Sapuppo dott. Francesco;
57. Galbo dott. Antonino;
58. Padulo dott. Leonzio, ex combattente;
59. Artale dott. Giuseppe;
60. Iasiello dott. Giovanni;
61. Lepore dott. G. Battista;
62. Napolitano dott. Michele;
63. Torquato dott. Sergio;
64. Polizio dott. Salvatore;
65. Strada dott. Guglielmo;
66. Tronca dott. Ignazio;
67. Caldara dott. Nello;
68. Vivone dott. Stefano;
69. Spitalieri dott. Giuseppe, impiegato di pubblica sicurezza;
70. Manna dott. Enrico;
71. Quaiani dott. Francesco, impiegato di pubblica sicurezza, partigiano combattente;
72. Lomazzo dott. Michele, figlio di invalido di guerra;
73. Boni dott. Armando, impiegato di pubblica sicurezza;
74. Restivo dott. Onofrio, profugo Africa italiana;
75. Di Gironimo dott. Giuseppe;
76. Savoia dott. Girolamo, ex combattente;
77. D'Annunzio dott. Emilio, ex combattente;
78. Imparato dott. Giovanni;
79. Cusano dott. Elio;
80. Scola dott. Vincenzo, ex combattente;
81. Scotto dott. Salvatore, ex combattente;
82. Fabbri dott. Sante, impiegato di pubblica sicurezza;
83. Angelone dott. Vittorio, impiegato di pubblica sicurezza;
84. Zevola dott. Luigi, impiegato di pubblica sicurezza;
85. Muratore dott. Vito, ex combattente;
86. Cerchia dott. Mario, impiegato di pubblica sicurezza;
87. Fortezza dott. Giuseppe, impiegato di pubblica sicurezza, ex combattente;
88. Amato dott. Salvatore, ex combattente;
89. Lucchese dott. Domenico, impiegato di pubblica sicurezza;
90. Tancredi dott. Antonio, ex combattente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 ottobre 1949

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1949
Registro Interno n. 30, *foglio n.* 117. — VILLA

(4218)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.